



# Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano,74  
00196 Roma  
[www.federscherma.it](http://www.federscherma.it)

Roma, 2 luglio 2024


Alle Società affiliate  
Ai Tesserati

## COMUNICATO

Oggetto: Statuto FIS


Si comunica che con la delibera n. 120/59 del 18 giugno 2024 del Presidente del Coni è stato approvato lo Statuto della Federazione Italiana Scherma che si allega alla presente.

Il testo è quello esitato dal Commissario ad Acta, incaricato di adeguare lo Statuto Federale ai nuovi ai Principi fondamentali delle FSN /DSA e alle normative vigenti.

  
Il Segretario Generale  
Marco Cannella

1 Allegato

# FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA



## STATUTO FEDERALE

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a name, possibly 'M. Bini'.

# INDICE

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

TITOLO II - I SOGGETTI

CAPO I - AFFILIATI E TESSERATI

CAPO II - GRUPPI AGGREGATI

TITOLO III - ORDINAMENTO

CAPO I - ORGANIZZAZIONE FEDERALE

CAPO II - ORGANI FEDERALI - Sez. I Organi Centrali

Sez. II Organi di Giustizia

Sez. III Organi Territoriali

Sez. IV Strutture Centrali

TITOLO IV - IL SEGRETARIO GENERALE ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' AGONISTICA

TITOLO V - PROCEDIMENTI ELETTORALI

TITOLO VI - PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

TITOLO VII - CONTROVERSIE

TITOLO VIII - NORMA FINALE

## TITOLO I

### COSTITUZIONE E SCOPI

#### **Art. 1 Costituzione**

1. La Federazione Italiana Scherma (F.I.S.), fondata il 3 giugno 1909 come Federazione Schermistica Italiana, è costituita da tutte le Società, Associazioni dilettantistiche e Gruppi Sportivi ad essa affiliati o aggregati che, senza fini di lucro, hanno lo scopo di praticare, promuovere, sviluppare e diffondere la disciplina della scherma in tutte le sue forme.
2. Sono Affiliati le Società, Associazioni e Gruppi Sportivi le cui domande siano state accolte dal Consiglio federale.
3. Fanno anche parte della F.I.S. i Tesserati di cui all'art. 9.
4. La F.I.S. è Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi ai sensi del D.Lgs 23 luglio 1999, n° 242 e successive modificazioni e integrazioni; essa svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della F.I.E, del C.I.O. e del C.O.N.I. La F.I.S è riconosciuta dal C.I.P. in quanto F.N.P. limitatamente per l'attività sportiva per disabili, essa svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della CPISRA, dell' I.P.C. e del C.I.P..
5. La F.I.S. ha natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, ai sensi degli artt. 5, comma 2 lett. b), 15e 16 del D.Lgs 23 luglio 1999, n°242 e successive modificazioni e integrazioni.
6. La F.I.S., nell'ambito dell'ordinamento sportivo gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I. quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA), e limitatamente all'attività sportiva paralimpica sotto la vigilanza del C.I.P. ed è la sola organizzazione qualificata a disciplinare l'attività della Scherma in Italia e negli altri Enti riconosciuti dalla F.I.E. e della CPISRA per l'attività paralimpica.
7. La F.I.S. è l'unico ente che rappresenta l'Italia presso la "Federation Internationale d'Esclime" (F.I.E.), la Confederazione Europea di Scherma (EFC), la Confederazione del Mediterraneo di Scherma (Co.mes), della CPISRA e presso ogni altro ente eventualmente riconosciuto dalle sopraindicate organizzazioni. È quindi l'unico rappresentante di tali Enti nel territorio dello Stato.
8. La F.I.S. è apartitica e apolitica.
9. La F.I.S. promuove lo svolgimento dell'attività sportiva e ne garantisce la pratica, in condizioni di parità e di pari opportunità in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.
10. È istituita presso la F.I.S. la Scuola per la formazione e l'abilitazione dei Tecnici sportivi di Scherma Federali, disciplinata da un apposito Regolamento.
11. Ferme le competenze dell'Accademia Nazionale di Scherma di cui al successivo p. 12, i tecnici federali di scherma devono essere in possesso di idoneo titolo rilasciato dalla Federazione e devono essere iscritti, durante la stagione agonistica, alle liste federali.
12. L'Accademia Nazionale di Scherma, è Membro d'Onore della F.I.S. ai sensi del successivo art. 10 e la Federazione, riconoscendone la competenza all'abilitazione professionale per i Maestri di Scherma, può concludere con gli stessi accordi nell'ambito della scuola di cui al precedente p. 10 per il rilascio dei titoli di rispettiva competenza.
13. La F.I.S. riconosce, previa approvazione dello Statuto, l'Associazione Italiana Maestri di Scherma, che svolge compiti ad essa delegati dalla Federazione.
14. In caso di aggregazione in un unico soggetto giuridico con altra Federazione e/o Discipline Sportive

Associate, saranno previste modalità organizzative che tutelino la specificità delle singole discipline, la destinazione dei relativi fondi e la rappresentanza dei loro affiliati e tesserati, nel rispetto dei regolamenti finalizzati a favorire le predette garanzie e la razionalizzazione delle risorse eventualmente emanati dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I..

## **Art. 2 Finalità Istituzionali**

1. L'attività sportiva federale è dilettantistica ed è disciplinata dai principi emanati dalla F.I.E., dal C.I.O., e dal C.O.N.I. e, limitatamente per l'attività paralimpica dalla CPISRA, dall' I.P.C. e dal C.I.P..

2. I fini istituzionali della F.I.S. sono:

a) promuovere la massima diffusione della scherma per le specialità olimpiche, per la scherma storica e per la scherma paralimpica, in ogni sua forma e per ogni fascia d'età, con particolare riferimento allo sport giovanile, secondo gli indirizzi emanati dal C.O.N.I. e dal C.I.P.;

b) sviluppare la pratica sportiva finalizzata in particolare all'attività agonistica nazionale ed internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi ed alle Paralimpiadi, nell'ambito delle direttive impartite dal C.O.N.I. e dal C.I.P.;

c) attuare i principi fondamentali del C.O.N.I. e del C.I.P. per la disciplina delle attività sportive e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle competizioni;

d) attuare i principi stabiliti dal C.O.N.I. e dal C.I.P., per la lotta dello sport contro le disuguaglianze, il razzismo, la xenofobia e ogni forma di violenza;

e) attuare i principi stabiliti dal C.O.N.I. e dal C.I.P., per prevenire e reprimere l'uso di sostanze dopanti o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nell'attività agonistico - sportiva, aderendo incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping o alle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA;

f) attuare i Principi di trasparenza e i Principi di Giustizia Sportiva di cui alle sezioni 11 e 15 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal C.O.N.I.;

g) formare atleti, arbitri e tecnici federali di scherma, ferme le competenze dell'Accademia di Scherma di cui all'art. 1 con riguardo all'abilitazione professionale dei Maestri di Scherma.

3. Le funzioni di disciplina e regolamentazione della F.I.S. consistono nel sovrintendere all'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale, anche tramite delega alle strutture territoriali.

4. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali la F.I.S. potrà:

a) compiere tutte le operazioni finanziarie, immobiliari e mobiliari che saranno ritenute necessarie o utili dal Consiglio Federale;

b) prestare garanzie o fidejussioni in genere, sia a favore proprio che di terzi, per garantire finanziamenti e mutui, a favore proprio ed anche per gli Affiliati; le garanzie o fidejussioni rilasciate a favore di terzi debbono essere contro garantite dai medesimi o da garanti considerati solvibili;

c) costituire società o svolgere, direttamente o con partecipazioni in Società o Consorzi, attività finalizzate alla realizzazione dei suoi scopi istituzionali;

d) acquisire e cedere diritti televisivi, diritti d'immagine, spazi pubblicitari e svolgere qualsiasi attività inerente alla promozione della scherma e della pratica sportiva;

- e) promuovere e realizzare l'edizione, anche in forma elettronica, di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni varie finalizzate alla promozione della scherma;
  - f) incentivare la costruzione e la gestione d'impianti sportivi riservati alla pratica della scherma;
  - g) riconoscere enti o associazioni autonome utili alle proprie finalità.
5. Ogni provento sarà devoluto a finalità sportive.

### **Art. 3 Durata e sede**

1. La durata della F.I.S. è illimitata e la sua sede è in Roma.

## **TITOLO II - I SOGGETTI**

### **CAPO I - AFFILIATI E TESSERATI**

#### **Art. 3 bis. Norme comuni**

1. Le modalità, i termini ed i requisiti per l'affiliazione, la riaffiliazione ed il tesseramento sono previsti dal Regolamento Organico e dal presente Statuto con modalità idonee a favorire la partecipazione e l'effettività dell'attività sportiva.
2. I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico, salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.

#### **Art. 4. Affiliazione**

1. Nel caso che gli Affiliati, come definiti all'art. 1, scelgano il modello delle società di capitali, gli statuti degli stessi dovranno prevedere espressamente, a pena d'irricevibilità delle domande di affiliazione o di riaffiliazione, l'obbligo al reinvestimento degli utili per il perseguimento delle attività sportive, detratta la riserva di legge, la devoluzione del patrimonio a fini sportivi in caso di scioglimento e l'obbligo di intrasmissibilità della quota sociale di partecipazione, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
2. Gli Affiliati sono soggetti al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Federale e devono essere retti da uno statuto redatto in conformità ai requisiti indicati al successivo comma 3 e sottoposto all'approvazione del Consiglio federale. Ad analoga approvazione dovranno essere sottoposte le eventuali modifiche al loro statuto.
3. Fatte salve le deroghe di cui ai successivi commi 4 e 5, sono requisiti per ottenere l'affiliazione e la riaffiliazione:
- a) l'esistenza di una società o associazione costituita ai sensi dell'art. 90 della legge 289/2002 e successive modifiche e integrazioni;
  - b) l'esistenza di uno statuto, approvato dall'Assemblea sociale, conforme alle direttive del C.O.N.I., allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.S.;
  - c) salvo quanto previsto per le società di capitali, l'esistenza di organi dirigenti eletti in Assemblea sulla base del principio di democrazia interna, tesserati alla F.I.S. o dei quali si richiede il tesseramento alla F.I.S. contemporaneamente alla presentazione della domanda di affiliazione;
  - d) l'esistenza di norme nello statuto regolanti l'ammissione dei Soci, l'elettorato attivo e passivo,

l'esercizio del diritto di voto in Assemblea limitato soltanto da ragioni di età e, comunque, consentito a tutti i maggiorenni, i limiti di durata delle cariche sociali elettive non superiori al quadriennio olimpico;

e) la disponibilità di almeno un Tecnico federale di scherma abilitato, riconosciuto dalla F.I.S.;

f) un numero non inferiore a dieci soci tesserati come atleti, ridotto a tre soci tesserati come atleti per gli Affiliati che praticano solo attività paralimpica;

g) la disponibilità di un locale idoneo, secondo le disposizioni del Regolamento Organico. Sono considerati locali idonei all'esercizio della scherma, anche quelli non adibiti esclusivamente allo stesso. Le nuove società schermistiche non possono richiedere l'affiliazione presentando la disponibilità di locali già utilizzati da un altro Affiliato. In ogni caso negli stessi locali non può svolgere attività più di un Affiliato fatte salve eventuali deroghe deliberate dal Consiglio Federale per cause di forza maggiore. Gli Affiliati che hanno necessità di cambiare locali di allenamento non possono utilizzare locali già nella disponibilità di altri Affiliati, fatte salve eventuali deroghe deliberate dal Consiglio Federale per cause di forza maggiore;

h) ove l'Affiliato disponga di più locali, ciascuno di essi dovrà possedere il requisito di cui al punto g) e garantire la presenza di un tecnico abilitato, come specificato nel punto e);

i) le Polisportive devono prevedere un regolamento della sezione scherma.

4. I Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il C.O.N.I. ai sensi della legge 78/2000 art. 6 e rappresentati nel Comitato Sportivo Militare possono:

a) essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione sulla base delle disposizioni dello statuto del C.O.N.I. anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;

b) autorizzare la partecipazione degli atleti, dei tecnici e degli accompagnatori a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti, su motivata richiesta della F.I.S., fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria, quando la presenza di atleti dello stesso gruppo sportivo sia rilevante o quando l'attività sia ritenuta formativa e di aggiornamento.

5. I Centri Universitari Sportivi possono essere riconosciuti e ottenere l'affiliazione in base alle disposizioni del C.O.N.I. anche in deroga a quanto disposto nel precedente comma 3, a), b), c), d), a condizione che la FederC.U.S.I. ne abbia riconosciuto la costituzione.

### **Art. 5 Doveri degli Affiliati**

1. Gli Affiliati sono tenuti ad osservare le disposizioni previste dal presente Statuto e dai Regolamenti della F.I.S., che con l'affiliazione vengono pienamente accettati, nonché le sue deliberazioni anche in ordine agli obblighi di carattere economico. Dovranno inoltre far osservare ai propri tesserati le medesime prescrizioni.

2. Gli Affiliati sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, salvaguardando la funzione educativa, sociale e culturale dello sport.

3. Gli Affiliati devono esercitare la loro attività nel rispetto del principio di solidarietà tra lo sport d'alto livello e quello di base, e devono assicurare ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva.

4. Gli Affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della F.I.S. gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali.

## **Art. 6 Diritti degli Affiliati**

1. Gli Affiliati hanno diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) di partecipare all'attività agonistica, scolastica, promozionale ed amatoriale ufficiale in base a disposizioni e regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
- c) di organizzare manifestazioni sportive di scherma secondo le norme emanate dalla F.I.S;
- d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla F.I.S., dal C.O.N.I. e dal C.I.P.

## **Art. 7 Rinnovo dell'affiliazione**

1. L'affiliazione ha validità annuale e gli Affiliati devono provvedere al rinnovo nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.

## **Art. 8 Cessazione d'appartenenza alla F.I.S.**

1. Gli Affiliati cessano di appartenere alla F.I.S. nei seguenti casi:

- a) per recesso;
- b) per scioglimento volontario;
- c) per inattività sportiva ufficiale perdurante per due anni agonistici consecutivi, vale a dire lo svolgimento di nessuna delle seguenti attività:
  - partecipazione a gare nazionali o regionali di qualsiasi categoria;
  - svolgimento di attività sportiva promozionale, intesa come partecipazione alle manifestazioni under 10, organizzate dai comitati regionali, con almeno venti iscritti diversi;
  - organizzazione di attività di cui all'art. 15, comma 2;
- d) per radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali, accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi inflitta;
- e) per mancata riaffiliazione annuale;
- f) per diniego o revoca della riaffiliazione da parte del Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per l'affiliazione.

2. Avverso i provvedimenti di diniego e revoca dell'affiliazione e della riaffiliazione, è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport.

3. In caso di cessazione, gli Affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.S. ed agli altri Affiliati.

4. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli Affiliati, costituiti in forma di ASD non riconosciuta, cessati sono personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento delle obbligazioni nei confronti della F.I.S. I predetti dirigenti degli Affiliati cessati che non abbiano adempiuto alle obbligazioni nei confronti della F.I.S. non possono entrare a far parte degli organi direttivi di altri Affiliati, fintanto che i debiti degli Affiliati cessati non siano stati pienamente soddisfatti. Non potranno altresì entrare a far parte degli organi direttivi di altri affiliati i componenti dei consigli direttivi di affiliati cessati operanti in forma di ASD riconosciuta o costituiti di società di capitali, che si siano resi morosi nei confronti della F.I.S. e il cui relativo debito non sia stato pienamente soddisfatto. In caso di violazione di tale obbligo il Consiglio Federale è tenuto a respingerne o a revocarne l'affiliazione.

5. La cessazione d'appartenenza alla F.I.S. comporta la perdita d'ogni diritto nei confronti di questa.



## Art. 9 I Tesserati

1. Le persone fisiche che possono far parte della F.I.S. sono:
  - a) gli Atleti;
  - b) i Dirigenti sociali;
  - c) i Tecnici iscritti alla Lista Tecnica;
  - d) i Collaboratori della F.I.S. e degli Affiliati;
  - e) i Soci degli Affiliati;
  - f) i Tecnici delle Armi;
  - g) i Dirigenti federali;
  - h) gli Ufficiali di gara;
  - i) il Procuratore federale, i Sostituti Procuratori e i Procuratori aggiunti;
  - l) i componenti gli Organi di Giustizia;
  - m) le Stelle al merito sportivo e le Medaglie al valore atletico della F.I.S.;
  - n) il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore della F.I.S..
2. Hanno diritto di essere tesserati alla F.I.S. tutti i cittadini italiani ed europei. Gli altri soggetti possono essere tesserati a condizione che siano cittadini di paesi le cui federazioni di scherma siano riconosciute dalla F.I.E. Per i minori di anni 18 la richiesta di tesseramento dovrà essere sottoscritta dall'esercente la potestà sul minore.
3. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto a rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Il provvedimento di radiazione così come il successivo, eventuale, provvedimento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati al C.O.N.I. che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le Federazioni, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità in altri Enti sportivi. In caso di trasgressione del divieto, la Procura generale dello Sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del Coni per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato. Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e/o degli animali, da parte di competenti organi di giustizia delle Federazioni, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.
4. Le persone predette entrano a far parte della F.I.S. all'atto del tesseramento.
5. I Tecnici iscritti alla Lista tecnica, i Dirigenti federali, le Stelle d'oro al merito sportivo, le Medaglie al valore atletico della F.I.S., il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore della F.I.S. possono tesserarsi direttamente. Il Presidente federale, i Componenti degli Organi di Giustizia non possono tesserarsi tramite gli Affiliati, ma solo direttamente. Gli Ufficiali di gara, ad eccezione degli Aspiranti Arbitri, devono tesserarsi direttamente.
6. I componenti degli organi direttivi di un Affiliato devono essere tesserati come dirigenti dello stesso, essendo quindi escluso il tesseramento per altro Affiliato. I Tecnici tesserati direttamente non possono fare parte degli organi direttivi degli Affiliati e gli Atleti tesserati per gli Enti di cui all'art. 4, comma 4

che scelgono un altro Affiliato come società di allenamento non possono far parte degli organi direttivi di quest'ultimo.

7. Il vincolo sportivo degli Atleti ha durata corrispondente alla stagione agonistica.

8. In armonia con i Principi Fondamentali del C.O.N.I. è sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni nei confronti di quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine, da parte della Segreteria Generale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo sopra indicato. Il tesseramento di detti soggetti è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione.

#### **Art. 10 Presidente Onorario e Membri d'Onore**

1. Possono essere nominati Presidente Onorario e Membri d'Onore soggetti che, avendo acquisito eccezionali benemeritenze verso lo sport della Scherma, vengono proclamati tali dall'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio federale.

2. Possono essere altresì conferite cariche onorifiche in ambito territoriale, con le modalità previste dal Regolamento Organico previa approvazione del Consiglio federale.

3. Le tessere attestanti il conferimento di cariche onorifiche s'intendono rilasciate a vita, salvo motivata revoca delle stesse da parte dell'Assemblea Nazionale.

#### **Art. 11 Doveri dei Tesserati**

1. I Tesserati sono tenuti ad osservare il Codice di comportamento sportivo emanato dal C.O.N.I. e le disposizioni previste dallo Statuto federale, dalle Disposizioni e dai Regolamenti della F.I.S. e della F.I.E., dai Principi di Giustizia Sportiva e dal Codice di Giustizia Sportiva che, con il tesseramento, vengono pienamente accettati, nonché le relative deliberazioni anche in ordine agli obblighi di carattere economico.

2. I Tesserati devono aderire incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping o alle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, rispettandone tutte le prescrizioni operative.

3. I Tesserati dei più elevati livelli dei settori dilettantistici devono astenersi dall'effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a competizioni di interesse della F.I.S. o delle Federazioni Internazionali. Il Regolamento di Giustizia indica gli ambiti di applicazione di tale norma e le relative sanzioni in caso di inosservanza.

4. Gli Atleti sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà la loro attività, osservando principi, norme e consuetudini.

5. Gli Atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi della F.I.E., del C.I.O., del C.O.N.I. e della F.I.S. e per la scherma paralimpica anche della CPISRA, dall'I.P.C. e dal C.I.P..

6. Gli Atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo a loro conferito.

7. I Tecnici devono esercitare con lealtà le loro attività, osservando principi, norme e consuetudini e tenendo conto, in particolare, della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività.

8. Ogni comportamento dei Tesserati è assoggettato alla competenza degli Organi di Giustizia.

#### **Art. 12 Diritti dei Tesserati**

1. I Tesserati hanno diritto di partecipare alla vita federale secondo le norme e le deliberazioni della F.I.S.

2. I Tesserati hanno, altresì, diritto a concorrere, se in possesso dei previsti requisiti, alle cariche elettive federali.

3. Si applicano alle atlete in maternità le disposizioni di cui all'art. 14 dei Principi Fondamentali del C.O.N.I. per un periodo di due stagioni consecutive per ogni stato di maternità.

#### **Art. 13 Tesseramento, durata e cessazione**

1. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento e le modalità per il rinnovo, nonché per lo svincolo, sono disposte dal Regolamento Organico.

2. Il tesseramento ha durata annuale. La data di inizio della stagione agonistica è il 1° settembre.

3. Il tesseramento cessa:

a) nei casi previsti dallo Statuto e per cessazione dell'Affiliato; è fatto salvo, in ogni caso, il passaggio ad altro Affiliato secondo le modalità previste dal Regolamento Organico;

b) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;

c) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi di Giustizia.

#### **Art. 14 Sanzioni**

1. Gli Affiliati ed i Tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della F.I.S. sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dalle norme federali.

2. Gli Affiliati possono essere passibili anche di sanzioni di natura pecuniaria nei casi espressamente previsti dal Regolamento di Giustizia.

3. In ogni caso, sono fatti salvi i mezzi di gravame e di difesa espressamente previsti dalle norme del Regolamento di Giustizia e dal Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I.

### **CAPO II**

#### **GRUPPI AGGREGATI**

#### **Art. 15 Disciplina dei Gruppi aggregati**

1. Possono essere aggregati alla F.I.S. quei Gruppi che, pur praticando o organizzando attività schermistica o ad essa riconducibile, non possiedono i requisiti o la natura per conseguire l'affiliazione ai sensi del comma 3 dell'art. 4.

2. Possono altresì essere aggregati alla F.I.S. quei Gruppi che perseguono lo scopo di svolgere attività sportiva non agonistica, ricreativa e culturale in campo schermistico; i Gruppi che intendono svolgere attività di ricerca, di ricostruzione della storia schermistica e della sua divulgazione, di conduzione di una scuola schermistica storica, di svolgimento di spettacoli di carattere storico schermistico potranno essere aggregati solo a condizione di disporre di un Tecnico qualificato riconosciuto dalla F.I.S..

3. Ai Gruppi aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati, con esclusione del diritto di voto in seno a qualsiasi Assemblea federale, nazionale e territoriale.

### **TITOLO III**

## ORDINAMENTO

### CAPO I - ORGANIZZAZIONE FEDERALE

#### **Art. 16 Organi e strutture della F.I.S. - durata delle cariche - limite dei mandati**

L'organizzazione federale si articola come segue:

1. Sono Organi centrali:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Presidente Federale;
- c) il Consiglio Federale;
- d) il Segretario Generale;
- e) il Collegio dei Revisori;
- f) l'Ufficio del Procuratore federale;
- g) la Commissione federale di Garanzia.

2. Sono Organi di Giustizia:

- a) il Giudice Sportivo Nazionale;
- b) la Corte Sportiva di Appello;
- c) il Tribunale Federale;
- d) la Corte Federale di Appello.

3. Sono Organi territoriali:

- a) l'Assemblea Regionale;
- b) il Consiglio Regionale ed il suo Presidente;
- c) il Delegato Regionale;
- d) il Delegato Provinciale.

4. Sono Strutture centrali:

- a) le Commissioni Federali;
- b) la Consulta dei Presidenti e Delegati Regionali;
- c) la Commissione Atleti;
- d) la Lista Tecnica;
- e) il Gruppo Schermistico Arbitrale;
- f) il Consiglio di Presidenza.

5. Sono Strutture territoriali:

- a) i Comitati Regionali;
- b) i Comitati Provinciali.



6. Il Presidente Federale e i componenti del Consiglio Federale restano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e possono svolgere più mandati. Nel caso di scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o per la scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea nazionale elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico. La medesima disciplina si applica anche ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali
7. La struttura operativa della F.I.S. è condotta dalla Segreteria Generale.

## **CAPO II- ORGANI FEDERALI**

### **Sezione I Organi Centrali**

#### **Art. 17 L'Assemblea Nazionale**

1. L'Assemblea Nazionale è il supremo organo direttivo della Federazione, ad essa spettano poteri deliberativi.
2. Le Assemblee Nazionali si distinguono in:
- a) Assemblea Ordinaria Elettiva;
  - b) Assemblea Straordinaria;
  - c) Assemblea Straordinaria Elettiva;
  - d) Assemblea Straordinaria dei soli Affiliati.
3. L'Assemblea Nazionale, ad esclusione di quella di cui al punto d), è costituita:
- a) dai Presidenti degli Affiliati aventi diritto di voto, o da altri dirigenti da essi espressamente delegati;
  - b) dai rappresentanti degli Atleti in numero pari al venti per cento e dei Tecnici in numero pari al dieci per cento del totale degli aventi diritto di voto, eletti nelle assemblee regionali ai sensi dell'art. 63.
- 3.1 Ciascuno dei rappresentanti delle categorie a) e b) detiene un voto. Il numero degli atleti e tecnici aventi diritto di voto, ai sensi dell'art. 63, è determinato con riferimento al loro numero alla data del 30 giugno precedente l'Assemblea elettiva e resta invariato per il quadriennio olimpico. Detto numero viene accertato dal Consiglio federale ed è comunicato dalla Segreteria federale contestualmente alla convocazione dell'Assemblea, con l'elenco di cui al successivo art. 18.
4. Hanno diritto ad un voto i Gruppi sportivi militari e Gruppi sportivi dei corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 art. 6, le associazioni e le società che risultano iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 e che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea, a condizione che, nel medesimo periodo abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva ufficiale della FIS stabilita dai programmi federali. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024.
- A tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e

promozionale svolta nell'ambito di programmi federali, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2 comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla FIS.

I limiti minimi di esercizio effettivo dell'attività agonistica o promozionale per il riconoscimento del diritto di voto sono i seguenti:

a) aver partecipato complessivamente con almeno 5 atleti diversi ad almeno quattro gare regionali o interregionali di calendario federale.

Oppure:

b) aver partecipato con almeno 3 atleti diversi ad almeno due gare nazionali di calendario federale.

Oppure:

c) aver partecipato ad almeno due gare federali nazionali a squadre con una squadra esclusivamente formata con propri atleti. A tal fine non verranno computati gli atleti tesserati provenienti da altri Affiliati negli ultimi dodici mesi.

Oppure:

d) aver svolto attività sportiva promozionale, intesa come partecipazione con almeno venti iscritti diversi ad almeno una delle manifestazioni Under 10, organizzate dai comitati regionali F.I.S..

5. Nelle Assemblee Nazionali, è preclusa la presenza a chiunque risulti soggetto a squalifica o inibizione alla data di svolgimento dell'Assemblea, nonché a chi versi in stato di morosità per quote associative di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento.

5 bis. L'Affiliato avente diritto di voto esprime il proprio voto in Assemblea per il tramite del relativo Presidente. In caso di impedimento del Presidente, lo stesso può essere sostituito, mediante delega interna, da un componente del Consiglio direttivo dello stesso Affiliato, esclusi Atleti e Tecnici con diritto di voto in Assemblea.

5 ter. L'Affiliato può rappresentare per delega altri Affiliati, in numero non superiore a due. Il numero di deleghe sarà limitato a una, qualora all'Assemblea abbiano diritto a partecipare fino a duecento Affiliati votanti.

6. I Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici non potranno conferire delega ad altro avente diritto di voto, anche se della stessa categoria; nel caso in cui un Rappresentante eletto comunichi alla Segreteria Generale con un anticipo non inferiore a sette giorni l'impossibilità di partecipare all'assemblea, subentrerà solo per la circostanza il primo dei non eletti nella stessa lista, tenendo conto, in ogni caso, delle quote di genere. Nel caso in cui il rappresentante eletto perda il diritto di voto, subentrerà il primo dei non eletti nella stessa lista, tenendo conto, in ogni caso, delle quote di genere. Ogni qualvolta si verifichi la perdita del diritto di voto si procederà per scorrimento. La perdita del diritto di voto ha effetto permanente. Il Presidente e i membri del Consiglio federale, i membri del Collegio dei Revisori, i componenti degli Organi di Giustizia e dell'ufficio del Procuratore federale, gli Ufficiali di gara ed i candidati a cariche elettive non possono rappresentare in Assemblea nessun Affiliato, né assumere deleghe. Ai rappresentanti degli Affiliati, degli atleti e dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante a una delle categorie per le quali risultino tesserati.

6 bis La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;

- la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

Nel caso in cui l'Assemblea Nazionale ordinaria o straordinaria elettiva o straordinaria relativa

all'approvazione delle modifiche statutarie si svolga in forma elettronica a distanza, non saranno ammesse deleghe al di fuori della propria società, esclusi atleti e tecnici con diritto di voto in assemblea.

### **Art. 18 Convocazione e validità delle Assemblee**

1. Le Assemblee Nazionali sono indette dal Consiglio federale e convocate dal Presidente federale o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione spedito con posta elettronica certificata (PEC) o mezzo equipollente ovvero a mezzo raccomandata a/r agli aventi diritto almeno 40 giorni prima della data stabilita, ovvero, nel caso di Assemblea Nazionale Elettiva, almeno 60 giorni prima della data stabilita, unitamente all'elenco degli aventi diritto a voto formato a cura della Segreteria federale. La convocazione, con gli allegati è altresì pubblicata sulla homepage del sito internet federale.
2. Nel caso di Assemblea Nazionale elettiva, le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Avverso l'elenco di cui al comma precedente e le candidature è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.
3. L'Assemblea Ordinaria Elettiva si svolge ogni quattro anni, entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi olimpici estivi.
4. L'Assemblea Straordinaria dei soli Affiliati deve essere convocata entro trenta giorni dalla notifica della mancata approvazione del bilancio di esercizio da parte del C.O.N.I. o del parere negativo del Collegio dei Revisori e si deve svolgere entro i successivi sessanta giorni, salvo diversi termini che venissero prescritti dal C.O.N.I.
5. L'Assemblea Straordinaria Elettiva deve essere indetta nelle ipotesi previste dall'art. 19, punto 2).
6. L'Assemblea straordinaria deve essere celebrata, previa tempestiva e regolare convocazione, entro 90 giorni, quando richiesta: a) dalla metà più uno degli Affiliati aventi diritto a voto; b) dalla metà più uno dei componenti il Consiglio federale; c) dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari.
7. L'Assemblea Straordinaria deve essere indetta nelle altre ipotesi previste dall'art. 19.
8. I componenti della Commissione Verifica Poteri sono nominati dal Consiglio federale e non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali. Nelle Assemblee Nazionali Elettive il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato d'intesa con il C.O.N.I. Il Regolamento Organico disciplina le modalità operative della Commissione Verifica Poteri e le procedure per eventuali ricorsi avverso le decisioni della stessa.
9. Il Presidente federale procede all'apertura dell'Assemblea Nazionale ed invita la Commissione Verifica Poteri a dichiarare il numero degli aventi diritto di voto presenti con il numero di voti loro spettanti; successivamente invita l'Assemblea ad eleggere un vice Presidente, che non sia candidato a cariche elettive, che unitamente al Presidente di Assemblea, costituisce l'Ufficio di Presidenza e che assume immediatamente i relativi poteri.
10. Le Assemblee Nazionali sono regolarmente costituite in prima convocazione con la partecipazione della metà degli aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora, con qualsiasi numero di presenti, ad eccezione delle Assemblee Elettive per le quali in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il 35% degli aventi diritto di voto, fatte salve le previsioni di cui all'art. 64.
11. Nelle Assemblee Nazionali la Commissione scrutinio è eletta dall'Assemblea. I componenti non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive.

12. Avverso la validità delle Assemblee è ammesso il ricorso entro sette giorni alla Corte federale di Appello.

### **Art. 19 Attribuzioni delle Assemblee Nazionali**

1. L'Assemblea Ordinaria Elettiva:

a) elegge con votazioni separate e successive:

- il Presidente federale;
- i Componenti del Consiglio federale;
- il Presidente del Collegio dei Revisori;

b) delibera sul bilancio programmatico di indirizzo proposto dal Consiglio federale;

c) delibera, alla conclusione del quadriennio o del mandato, sulla relazione relativa alla realizzazione dei programmi proposti;

d) nomina, su proposta del Consiglio federale, il Presidente Onorario ed i membri d'onore della FIS.

2. L'Assemblea Straordinaria Elettiva:

elegge con votazioni separate e successive, il Presidente federale, il Consiglio Federale decaduto, ovvero singoli componenti di esso o il Presidente del Collegio dei Revisori che fosse venuto a mancare nelle ipotesi di vacanza di cariche, verificatesi prima della fine del quadriennio, previste dallo Statuto.

3. L'Assemblea Straordinaria:

a) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto federale da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.;

b) delibera sulla proposta di scioglimento della Federazione e sulla devoluzione del patrimonio;

c) delibera, con la partecipazione dei soli Affiliati, sul bilancio di esercizio, quando non sia stato approvato dal C.O.N.I. o sia stato emesso parere negativo dal Collegio dei Revisori.

4. L'Assemblea Straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dallo Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza ad un'Assemblea Ordinaria.

### **Art. 20 Partecipazione all'Assemblea Nazionale e diritto di voto**

1. All'Assemblea Nazionale partecipano con diritto di voto gli Affiliati e i rappresentanti dei tecnici e degli atleti di cui all'art. 17 comma 3.

2. Partecipano, inoltre, senza diritto di voto: il Presidente della Commissione Statuto e Regolamenti, il Presidente Onorario, i Membri d'Onore, il rappresentante eventualmente designato dal C.O.N.I., il Presidente della Commissione Atleti e i componenti del Collegio dei Revisori.

3. Possono partecipare senza diritto di voto: gli altri Affiliati, i Presidenti e i Delegati Regionali e Provinciali, i candidati alle cariche elettive nazionali.

4. Possono assistere i Presidenti e i componenti delle Commissioni federali, dell'Ufficio del Procuratore federale, degli Organi di Giustizia, le Stelle d'Oro al merito sportivo, le Medaglie d'oro al valore sportivo, il Presidente dell'A.I.M.S., il Presidente dell'A.M.I.S. e i restanti componenti delle strutture centrali e territoriali, i Presidenti dei gruppi aggregati.

5. Nelle Assemblee Elettive il Presidente dell'Assemblea è indicato dal consiglio federale, d'intesa con il C.O.N.I., e proposto all'Assemblea.

### **Art. 21 Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale**

1. L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, non computandosi le astensioni e le schede nulle nel caso di voto segreto, salvo i casi di proposta di scioglimento della F.I.S., le modifiche statutarie, l'elezione del Presidente e salvi i casi previsti dall'art. 64.

1 bis. Nelle Assemblee Elettive gli aventi diritto a voto hanno la possibilità di non esprimere preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili.

2. Le votazioni si svolgono per alzata di mano, oppure per appello nominale, oppure, se richiesto da almeno 1/3 degli aventi diritto di voto presenti in Assemblea, a scrutinio segreto.

3. Tutte le elezioni devono avvenire a scrutinio segreto, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea che può essere eletto anche per acclamazione.

3 bis. Nelle Assemblee Nazionali Elettive, la F.I.S. adotta sistemi di voto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. Per le sole Assemblee Nazionali ordinarie o straordinarie elettive o straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è facoltà della F.I.S. adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza. A tal fine, la Giunta Nazionale del C.O.N.I. disciplina modalità e regole uniformi.

4. Il numero e le modalità di elezione degli scrutatori sono definiti nel Regolamento Organico.

#### **Art. 22 Modifiche dello Statuto**

1. Le richieste di convocazione dell'Assemblea, con specifiche indicazioni delle proposte di modifica dello Statuto, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 30 giorni l'Assemblea Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 60 giorni, salvo diversi termini che venissero prescritti dal CONI.

2. Le Assemblee per la modifica dello Statuto sono regolarmente costituite, sia in prima che in seconda convocazione con la partecipazione di almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto di voto e deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto.

3. Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre.

4. Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Straordinaria, sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto di voto, deve riportare integralmente in allegato all'ordine del giorno le proposte di modifica allo Statuto.

5. Eventuali altre proposte di modifiche statutarie o di emendamenti alle proposte all'ordine del giorno devono pervenire alla F.I.S. almeno 20 giorni prima dell'assemblea e devono essere tempestivamente comunicate agli aventi diritto di voto.

6. Ogni avente diritto di voto non può presentare all'Assemblea più di dieci proposte di modifica, ciascuna delle quali deve essere sottoscritta da non meno di cinque aventi diritto di voto.

#### **Art. 23 Proposta di scioglimento della F.I.S.**

1. La proposta di scioglimento della F.I.S. può essere presentata soltanto all'Assemblea Straordinaria appositamente convocata su richiesta di almeno 4/5 degli Affiliati aventi diritto di voto.

2. Tale Assemblea è valida con la presenza dei 4/5 degli Affiliati aventi diritto di voto sia in prima che in seconda convocazione.

3. Per l'approvazione della proposta di scioglimento della F.I.S. sono necessari almeno i 4/5 dei voti spettanti, ai sensi del primo comma, a tutti gli Affiliati aventi diritto di voto, e non sono ammesse deleghe.

4. L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, fra le persone che saranno indicate dal C.O.N.I., i quali provvederanno alla liquidazione del patrimonio della F.I.S. e alla sua destinazione.

#### **Art. 24 Il Presidente federale**

1. Il Presidente è eletto nell'Assemblea Ordinaria Elettiva o Straordinaria Elettiva da tutte le categorie degli aventi diritto di voto, con le modalità di cui all'art. 64.

2. Ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta e ai risultati sportivi conseguiti; nomina, acquisito il parere del Consiglio federale e previa consultazione con il C.O.N.I., i direttori tecnici delle squadre nazionali.

3. Ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione; nomina, acquisito il parere del Consiglio federale, il Segretario Generale della Federazione, previa consultazione con il C.O.N.I.

4. Ha la rappresentanza legale della F.I.S. e la rappresenta nei confronti del C.O.N.I., della Federazione Internazionale di Scherma e degli altri enti sportivi nazionali e internazionali.

5. Propone al Consiglio federale i rappresentanti della F.I.S. nell'ambito di enti sportivi nazionali e internazionali.

6. Convoca e presiede con diritto di voto il Consiglio federale e il Consiglio di Presidenza, previa formulazione dell'ordine del giorno, garantisce e vigila sull'esecuzione e attuazione delle deliberazioni adottate.

7. Convoca l'Assemblea Nazionale, salvi i casi previsti espressamente dallo Statuto. In particolare convoca l'Assemblea Straordinaria nel caso di mancata approvazione del Bilancio nei termini previsti dall'art. 18, comma 3.

8. Può adottare provvedimenti di natura amministrativa, relativi alla realizzazione di progetti connessi allo svolgimento di attività tecnico-sportive e di gestione federale, che comportino anche l'effettuazione di spese già previste nel Bilancio di previsione, secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio federale.

9. Può aprire uno o più conti correnti bancari di corrispondenza, o conti correnti postali, presso uno o più Istituti Bancari, per la gestione dei mezzi finanziari della Federazione; può delegare la firma su tali conti al Segretario Generale, definendone i limiti di utilizzo.

10. Può attribuire deleghe, purché non concernenti materie di competenza esclusiva, ai Vicepresidenti e ai Consiglieri federali per la trattazione di singoli affari.

11. In caso di urgenza può adottare i necessari provvedimenti anche su materie non delegabili del Consiglio Federale con l'obbligo di comunicarli per la ratifica alla prima riunione successiva, ad eccezione delle materie di sua esplicita competenza e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio Federale.

12. Rimane in carica per la durata del quadriennio olimpico ed è rieleggibile nei casi previsti dall'art. 64.

13. Ha la facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata; nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data del provvedimento definitivo, ferma l'inapplicabilità nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

14. Sottopone, ai sensi delle norme dello Statuto e del Regolamento di Giustizia, al Consiglio federale le proposte di nomina dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore federale, nonché attribuisce ad uno o più soggetti la funzione di segretario per ciascuno degli Organi di Giustizia e per il Procuratore federale.

15. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente Vicario.

16. Nei casi di impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio federale decade immediatamente ed il Vice Presidente che ha assunto la reggenza provvisoria della F.I.S. convoca, entro i 30 giorni successivi, l'Assemblea Straordinaria Elettiva che deve aver luogo entro i 60 giorni successivi.

### **Art. 25 Il Consiglio federale**

1. Il Consiglio federale è composto dal Presidente federale e da:

- a) 7 membri eletti dagli Affiliati;
- b) 2 Atleti eletti dai rappresentanti degli Atleti;
- c) 1 Tecnico eletto dai rappresentanti dei Tecnici.

2. Funge da Segretario, senza diritto di voto, il Segretario Generale o un suo delegato, scelto fra i dipendenti della F.I.S..

2 *bis*. Nella composizione del Consiglio è, comunque, garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore a tre. A tale scopo, si procede allo scrutinio, nell'ordine, delle votazioni per il rappresentante dei tecnici, per i rappresentanti degli atleti e per i rappresentanti degli Affiliati, avendo conto che, in ogni caso, ai rappresentanti degli atleti è riservato un posto per genere.

Se all'esito dello scrutinio non sarà integrata la presenza di tre componenti di genere diverso, i candidati in rappresentanza degli affiliati che avranno riportato il minor numero di voti lasceranno il posto ai candidati di genere diverso che abbiano riportato il maggior numero di voti, nel numero occorrente al raggiungimento della quota prescritta.

Nel rispetto del principio di buon funzionamento e di continuità dell'attività federale, la mancanza di un numero di candidature di genere diverso pari al minimo di quattro non comporta la nullità dell'assemblea e dell'elezione, ma l'organo risultante dall'elezione rimane incompleto.

È comunque garantita la presenza di atleti e tecnici in misura non inferiore al 30% del totale dei Consiglieri componenti il Consiglio stesso. In assenza della figura del tecnico la percentuale del 30% è riservata integralmente agli atleti.

Per l'integrazione dell'organo si applica il successivo art. 29.

3. Il Consiglio federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico, salvo i casi di decadenza previsti dallo Statuto.

4. I Consiglieri federali che non prendano parte alle riunioni del Consiglio per cinque volte consecutive decadono automaticamente dalla carica.

### **Art. 26 Convocazione del Consiglio federale e validità delle deliberazioni**

1. Il Consiglio federale si riunisce:

- a) quando il Presidente federale lo ritenga opportuno;
- b) quando ne venga avanzata richiesta scritta, con indicazione dell'ordine del giorno, da almeno la metà più uno dei suoi componenti.

2. Il Consiglio federale deve riunirsi almeno quattro volte all'anno; può essere convocato in videoconferenza qualora tutti i componenti possano disporre dei mezzi tecnici necessari ed il Presidente ed il Segretario Generale siano presenti nello stesso luogo. Esso è validamente costituito quando siano presenti il Presidente o, in sua assenza, un Vicepresidente e almeno la metà dei Consiglieri. La convocazione del Consiglio federale deve avvenire mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata o per posta elettronica o per telefax dal Presidente o, in sua assenza, da un Vice Presidente a tutti i Consiglieri in carica. L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti all'Ordine del Giorno e deve pervenire almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione. In casi urgenti è possibile la convocazione a mezzo telegramma con preavviso di almeno 48 ore. Le riunioni del Consiglio federale in video o teleconferenza si svolgono secondo modalità stabilite nel Regolamento Organico ed a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.
3. Alle riunioni del Consiglio federale devono essere sempre invitati i membri del Collegio dei Revisori.
4. Possono, altresì, essere ammessi, senza diritto di voto, in occasione della trattazione di particolari argomenti, coloro che il Presidente ritenga opportuno invitare.
5. Il voto non è delegabile.
6. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

#### **Art. 27 Competenze del Consiglio federale**

1. Il Consiglio federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale. Opera in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione, per quanto di sua competenza, allo scopo di perseguire i fini istituzionali indicati all'art. 2 dello Statuto.
2. Il Consiglio federale inoltre:
  - 1) elegge due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni di Vicario, ed il Consiglio di Presidenza. In caso di parità di voti risulta eletto come Vicario il più anziano nella carica di Vice Presidente, in subordine il più anziano nella carica come Consigliere federale ed in ulteriore subordine il più anziano di età;
  - 2) nomina, ai sensi del successivo art. 34 *quinquies*, i componenti della Commissione Federale di garanzia;
  - 3) nomina, ai sensi del successivo art. 34 *bis*, il Procuratore federale, i Sostituti procuratori e i Procuratori Aggiunti;
  - 4) nomina, ai sensi dei successivi arti. 35, 36, 38 e 40, i componenti degli Organi di Giustizia;
  - 5) delibera il bilancio di previsione entro la data annuale indicata dal C.O.N.I. e le variazioni al bilancio di previsione del quale è parte integrante il bilancio di previsione dell'attività paralimpica;
  - 6) approva il Bilancio di esercizio, di cui è parte integrante il bilancio di esercizio dell'attività paralimpica, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. entro le scadenze previste dall'art. 67 comma 6 dello Statuto ed ai sensi dello Statuto del C.O.N.I.;
  - 6 bis) approva il prospetto annuale di spesa e il rendiconto consuntivo riferiti all'attività paralimpica, i quali dovranno essere trasmessi alla Giunta Nazionale del C.I.P. per la relativa approvazione entro le scadenze previste;
  - 7) ratifica le deliberazioni adottate dal Presidente nei casi di urgenza;

- 8) delibera in merito alle domande di affiliazione e al riconoscimento ai fini sportivi degli Affiliati;
  - 9) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
  - 10) delibera sui Regolamenti per l'attuazione dello Statuto e sul Regolamento di Giustizia;
  - 11) delibera sulle disposizioni federali relative alla gestione tecnico-organizzativa della Federazione e disciplina l'ordinamento dei campionati;
  - 12) nomina e revoca, nei casi previsti, i Delegati Regionali e Provinciali;
  - 13) esercita il controllo di legittimità sulle Assemblee elettive regionali;
  - 14) delibera lo scioglimento dei Comitati Regionali e Provinciali in caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento e provvede alla eventuale nomina di un Commissario straordinario;
  - 15) determina le dotazioni finanziarie delle strutture territoriali e delle altre strutture per assolvere ai compiti e alle funzioni loro delegati;
  - 16) nomina Commissioni e Comitati operanti a supporto della Federazione; nomina Commissari anche *ad acta*;
  - 17) concede amnistia e indulto, prefissando limiti e applicabilità del provvedimento, in applicazione del Regolamento di Giustizia e nel rispetto dei Principi di Giustizia Sportiva;
  - 18) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale;
  - 19) delega al Presidente federale l'attuazione di disposizioni di competenza non esclusiva;
  - 20) indica il Presidente Onorario e i Membri d'onore da proporre all'Assemblea Nazionale;
  - 21) fornisce l'interpretazione autentica delle norme e dei Regolamenti federali. In caso di interpretazione di disposizioni del Regolamento di Giustizia o dello Statuto che riproducano o diano esecuzione a disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva del CONI., è tenuto ad adeguarsi all'interpretazione fornita dalla sezione consultiva del Collegio di garanzia dello sport del C.O.N.I., che dovrà essere interpellato senza indugio;
  - 22) determina tutte le quote e gli oneri federali a carico di Affiliati e Tesserati;
  - 23) designa, ove opportuno, rappresentanti della F.I.S. nei Paesi in cui esiste una Federazione riconosciuta dalla F.I.E.;
  - 24) determina indennità e rimborsi spese di cui all'art.34;
  - 25) Nomina su proposta della Commissione all'uopo prevista le cariche onorifiche territoriali.
3. Può conferire a singoli consiglieri specifici incarichi anche prorogabili con apposita delibera assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il parere del Collegio dei Revisori e con l'astensione degli interessati con apposita delibera, assunta con le medesime modalità, l'incarico può essere revocato.
4. Delibera su quant'altro non previsto nel presente articolo e vigila sul rispetto del codice etico e dei principi informatori del C.O.N.I., dello Statuto del C.O.N.I. e dello Statuto del C.I.P. e delle altre norme a carattere regolamentare.

#### **Art. 28 Decadenza del Consiglio federale**

1. Il Consiglio federale decade:

a) per dimissioni del Presidente: il Consiglio Federale e il Presidente, o in caso di impossibilità di quest'ultimo, il Vice Presidente, resteranno in carica per gli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione sino allo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria Elettiva.

L'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza ed aver



luogo nei successivi 60 giorni;

b) per impedimento definitivo del Presidente: il Vice Presidente Vicario eserciterà le funzioni di cui *sub a)* sino allo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria Elettiva, da tenersi nei termini previsti *sub a)*. In caso di dimissioni o di impedimento del Vice Presidente Vicario, subentrerà l'altro Vice Presidente;

c) per dimissioni contemporanee, essendo considerate tali quelle presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei componenti del Consiglio federale: il Presidente resterà in prorogatio con le competenze di cui *sub a)* sino allo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria Elettiva, da tenersi nei termini previsti *sub a)*,

2. Le dimissioni che comportano la decadenza degli organi sono irrevocabili,

3. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio Federale non si estende agli Organi di Giustizia, al Collegio dei Revisori ed alla Commissione Federale di Garanzia.

### **Art. 29 Integrazione del Consiglio Federale**

1. In caso di dimissioni, decadenza, o altro motivo di cessazione dalla carica dei componenti del Consiglio Federale - in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero organo - subentrerà il primo dei non eletti nelle rispettive categorie nell'ultima assemblea purché quest'ultimo abbia riportato almeno la metà dei suffragi ottenuti dall'ultimo eletto. In caso di parità di voti subentrerà il più anziano d'età nel rispetto delle riserve indicate all'art. 25.

2. Qualora non possa essere applicata la procedura di cui al comma 1 e qualora l'integrazione risultasse necessaria per la regolare funzionalità dell'organo, sarà indetta, nei termini di cui all'art. 28 comma 1 lettera a), un'Assemblea Straordinaria Elettiva per la categoria interessata. In caso contrario l'elezione dei componenti sostitutivi verrà effettuata nella prima Assemblea utile.

### **Art. 30 Il Consiglio di Presidenza**

1. Il Consiglio federale può istituire il Consiglio di Presidenza, con il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da due Consiglieri eletti dal Consiglio a scrutinio segreto. In ogni caso dovrà essere garantita la presenza di un Atleta e di un Tecnico.

3. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente può richiedere la presenza di altri Consiglieri federali interessati alle materie all'ordine del giorno o invitare i soggetti che ritenga interessati.

4. È convocato, anche con breve preavviso, dal Presidente, che lo presiede e stabilisce l'ordine dei lavori; funge da Segretario, senza diritto di voto, il Segretario Generale o un suo delegato scelto fra i dipendenti della F.I.S..

5. È regolarmente costituito con la presenza del Presidente e di almeno tre componenti; delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

### **Art. 31 Il Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno nominato dal C.O.N.I. e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport, in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti. Il Collegio dei Revisori membri effettivi dura in carica quattro anni

in coincidenza con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Nazionale tra soggetti in possesso d'idonei requisiti e che abbiano presentato formale candidatura secondo le procedure previste dall'articolo 61 dello Statuto e dalle norme dei Regolamenti.

3. I membri del Collegio dei Revisori assistono a tutte le riunioni degli organi deliberativi della Federazione e a tal fine dovranno essere formalmente invitati dal Presidente della Federazione.

4. I componenti del Collegio dei Revisori devono essere iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione.

5. Per la funzione di membro del Collegio dei Revisori compete un'indennità annua in base alla normativa vigente.

### **Art. 32 Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica e controllo ai sensi degli articoli 2403, 2409 bis e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

a) controllare la gestione amministrativa;

b) accertare la regolare tenuta della contabilità ed effettuare il controllo contabile di tutti gli organi della Federazione ai sensi del Codice Civile;

c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;

d) redigere la Relazione al bilancio di previsione da presentare al Consiglio federale;

e) redigere la Relazione al bilancio di esercizio che è resa disponibile a richiesta degli affiliati;

f) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.

3. Deve riunirsi su convocazione del suo Presidente, almeno ogni novanta giorni e redigere un processo verbale che è trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti. È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano in videoconferenza o in teleconferenza purché tutti i partecipanti siano identificabili, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

4. I Revisori dei Conti possono, anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente del Collegio, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti, previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

### **Art. 33 Sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti**

1. In caso di vacanze per qualsiasi motivo dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, saranno rispettivamente, per i componenti di competenza, il CONI e l'Autorità di Governo con delega allo sport a disporre in ordine alle nuove nomine.

2. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti.

3. In caso d'impossibilità a procedere alla sostituzione del Presidente, si provvederà alla celebrazione di un'Assemblea Straordinaria entro novanta giorni dall'evento.

4. I Revisori decadono:

a) per perdita dei requisiti di eleggibilità;

b) per mancata presenza, senza giustificato motivo, a due riunioni del Collegio nel corso dell'esercizio;

c) per cancellazione o sospensione dall'ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili o dal registro dei revisori Contabili;

d) per assenza ingiustificata alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio federale.

#### **Art. 34 Durata cariche e rimborsi spese**

1. Le cariche federali elettive e quelle di nomina hanno la durata di quattro anni e cessano comunque allo scadere del quadriennio olimpico.

2. Le cariche di Delegato Regionale e Delegato Provinciale possono essere revocate e comunque decadono anche nei casi d'elezioni infra quadriennali, indette per ricostituire totalmente il Consiglio Federale.

3. Tutte le cariche elettive e di nomina sono a titolo gratuito, salvi le indennità e i rimborsi spese deliberati dal Consiglio Federale per la partecipazione alle riunioni degli organi federali o per l'espletamento degli incarichi conseguenti nel rispetto dei principi fondamentali del C.O.N.I. per gli Statuti delle Federazioni.

#### **Articolo 34 - bis - Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale**

1. Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione,

2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale, di un Sostituto Procuratore e di un Procuratore Aggiunto.

3. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

4. Il Sostituto Procuratore è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Procuratore Federale ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

5. Il Procuratore Aggiunto è nominato dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

6. Il Procuratore Federale, il Sostituto Procuratore ed il Procuratore Aggiunto durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.

7. Il Sostituto Procuratore e il Procuratore Aggiunto coadiuvano il Procuratore Federale, lo sostituiscono in caso d'impedimento.

8. Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

#### **Articolo 34- ter - Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale**

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale e Procuratore Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in



una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I., o nella categoria degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.

2. Il Procuratore Federale ed il Procuratore Aggiunto svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli od equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

#### **Articolo 34 - *quater* - Attribuzioni del Procuratore Federale, azione e procedimento: rinvio**

1. Le attribuzioni del Procuratore Federale, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli Organi di Giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I. e dal Regolamento di Giustizia Federale.

#### **Articolo 34 - *quinquies* - Commissione federale di garanzia**

1. La Commissione federale di garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e dell'ufficio del Procuratore Federale. Essa si compone di tre o cinque soggetti, uno dei quali con funzione di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

#### **Articolo 34 - *sexies* - Attribuzioni della Commissione federale di garanzia: rinvio**

Le attribuzioni della Commissione federale di garanzia, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli Organi di Giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, e dal Regolamento di Giustizia federale.

### **Sezione II Organi di Giustizia**

#### **Art. 35 Principi informativi della Giustizia**

1. La Giustizia sportiva e federale trova le proprie norme di riferimento nel Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio Federale secondo i principi dello Statuto e delle Leggi dello Stato e sottoposto all'approvazione della Giunta del C.O.N.I., nonché nei Principi di giustizia sportiva emanati dal C.O.N.I., nel Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I., nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura generale dello Sport.

2. I giudici sono soggetti soltanto alla legge ed all'ordinamento sportivo. Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. A tal fine, ogni componente rilascia la dichiarazione di cui all'art. 3, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I.

3. I componenti degli Organi di Giustizia:

a) sono nominati dal Consiglio Federale ai sensi e con le modalità di cui al Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I. ed al Regolamento di Giustizia;

- b) devono possedere i requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento di Giustizia;
  - c) devono svolgere le loro funzioni in piena autonomia ed imparzialità;
  - d) sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed ai mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali sono stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione;
  - e) non devono avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla loro giurisdizione, né avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. All'uopo rilasciano apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
4. I componenti degli Organi di Giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della F.I.S..
  5. Gli Organi di Giustizia curano l'applicazione delle norme statutarie e regolamentari, dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, il tutto in coerenza con i principi di lealtà e sportività.
  6. Lo scopo della Giustizia Sportiva è contrastare nel modo più netto e radicale ogni forma di illecito sportivo o frode sportiva, l'uso di sostanze vietate, la violenza sia fisica che verbale.
  7. Sono punibili, anche se non più tesserati, coloro che per i fatti commessi in costanza di tesseramento si siano resi responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.
  8. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport, la F.I.S., con le modalità indicate nel Regolamento di Giustizia dovrà trasmettere al C.O.N.I., tutte le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.
  9. La Giustizia Sportiva e la Giustizia Federale garantiscono il diritto di difesa, prevedono le ipotesi di ricusazione dei giudici, il diritto di impugnazione di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari, l'istituto dell'astensione dei giudici e quello di revisione nei casi previsti dal Regolamento di Giustizia e dal Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I..
  10. La sospensione cautelare è disciplinata dal Regolamento di Giustizia.
  11. I provvedimenti di amnistia, grazia e indulto non sono applicabili nei casi di violazione delle Norme Sportive Antidoping.
  12. L'accesso alle informazioni riguardanti la giustizia federale è garantito mediante una pagina internet, denominata "Giustizia federale", inserita nel sito della Federazione, accessibile direttamente dalla *home page* dello stesso.
  13. Gli incarichi presso gli Organi di Giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.
  14. Nei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia, ad eccezione di quelli presso la Corte Federale d'Appello, le Parti possono stare in giudizio personalmente.

#### **Art. 35 -bis —Registri dei procedimenti e delle sanzioni**

1. La Federazione provvede a tutti gli adempimenti connessi alla tenuta dei Registri di cui al Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I. ed al Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della

Procura, secondo le modalità ivi previste.

### **Articolo 36 - Istituzione, nomina e articolazione del Giudice sportivo nazionale**

1. Presso la Federazione è istituito il Giudice sportivo nazionale.
2. È nominato, unitamente ad un suo sostituto, dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
  - professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
  - magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
  - avvocati dello Stato, anche a riposo;
  - notai;
  - avvocati iscritti agli albi dei relativi ordini;
  - iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  - ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
3. Dura in carica quattro anni e il mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
4. Ha sede presso la Federazione.
5. È competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e territoriale. Il Giudice Sportivo Nazionale è unico.
6. Può essere sostituito ai sensi e per gli effetti del Regolamento di Giustizia.

### **Articolo 37- Attribuzioni dei Giudici sportivi, azione e procedimento: rinvio**

1. Le attribuzioni del Giudice sportivo nazionale nonché le norme del procedimento dinanzi ad esso sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

### **Articolo 38- Istituzione, nomina e composizione della Corte sportiva di appello**

1. Presso la Federazione è istituita la Corte sportiva di appello.
2. I suoi giudici sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 36.
3. I suoi giudici durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
4. È composta da sei giudici, di cui uno, individuato dal Consiglio Federale, svolge le funzioni di Presidente.
5. Giudica in composizione collegiale con il numero invariabile di tre giudici. Del collegio non può far parte alcun soggetto che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata, in nessun caso il collegio può delegare singoli soggetti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
6. Ha sede presso la Federazione.

### **Articolo 39 - Attribuzioni della Corte sportiva di appello, azione e procedimento: rinvio**

1. Le attribuzioni della Corte sportiva di appello nonché, le norme del procedimento dinanzi ad essa sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, e dal Regolamento di Giustizia federale.

#### **Articolo 40 - Istituzione, nomina e composizione dei Giudici Federali**

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici Federali.
2. I Giudici Federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione,
3. Sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
4. Possono essere dichiarati idonei alla nomina coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
  - professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
  - magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
  - avvocati dello Stato, anche a riposo;
  - notai;
  - avvocati iscritti per almeno cinque anni agli albi dei relativi ordini.
5. Durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
6. Si compongono ciascuno di sei giudici; tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio Federale individua colui il quale svolge le funzioni di Presidente.
7. Giudicano in composizione collegiale, con il numero invariabile di tre giudici. Del collegio non può far parte alcun soggetto che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli soggetti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

#### **Articolo 40 - bis - Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio**

1. Le attribuzioni dei Giudici Federali, nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I. e dal Regolamento di Giustizia Federale.

#### **Art. 41 - Procedimenti in materia di doping**

1. Si applicano le vigenti Norme Sportive Antidoping.

#### **Sezione III Organi territoriali**

#### **Art. 42 Organizzazione territoriale**

1. Allo scopo di propagandare, sviluppare, organizzare e disciplinare la pratica della Scherma nel territorio sono istituiti Organi territoriali, i quali rappresentano la F.I.S. nell'ambito delle rispettive zone di competenza.
2. L'Organizzazione territoriale è articolata in Comitati o Delegati Regionali, nonché in Comitati o Delegati Provinciali.
3. L'ambito di competenza degli Organi territoriali della F.I.S. coincide con le singole Regioni e Province della Repubblica Italiana.

4. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nella Valle d' Aosta la F.I.S. istituisce Organi o strutture provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre regioni agli Organi o strutture periferiche a livello regionale.
5. Il Comitato Regionale è istituito nelle regioni ove esistono almeno dieci società aventi diritto di voto.
6. Nelle regioni con meno di dieci Affiliati aventi diritto di voto il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale, il quale ha le attribuzioni e svolge i compiti conferiti dallo Statuto al Consiglio Regionale, se compatibili.
7. Sono Organi Regionali:
  - a) l'Assemblea Regionale;
  - b) il Presidente del Consiglio Regionale;
  - c) il Consiglio Regionale.
8. Nel caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni all'ordinamento sportivo ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento, il Consiglio Federale delibera lo scioglimento dei Comitati Regionali e Provinciali e provvede alla eventuale nomina di un Commissario straordinario, il quale nei sessanta giorni successivi provvede a convocare l'Assemblea elettiva da tenersi entro i trenta giorni successivi per la ricostituzione degli organi predetti.

#### **Art. 43 L'Assemblea Regionale**

1. L'Assemblea Regionale è costituita dai rappresentanti delle rispettive categorie, Affiliati, Atleti e Tecnici, aventi sede o domiciliati ai fini del tesseramento nel territorio di competenza. Si applicano, in quanto compatibili, le indicazioni degli artt. 17-18-19-21 e 29 dello Statuto per le Assemblee Nazionali. I rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sono eletti con le procedure di cui all'art. 63 del presente Statuto.
2. È il massimo Organo territoriale. È convocata a mezzo lettera raccomandata, o altro mezzo legale idoneo, indirizzata agli Affiliati, che hanno l'obbligo di affissione dell'avviso, nonché direttamente ai Tecnici domiciliati nella regione ai fini del tesseramento, almeno quindici giorni prima della data stabilita.
3. È deliberata dal Consiglio Regionale competente ed è convocata dal Presidente Regionale.
4. L'Assemblea Regionale Elettiva deve essere tenuta entro il 30 novembre dell'anno in cui si svolgono i Giochi Olimpici estivi.
5. Per i Comitati Regionali di nuova costituzione, l'Assemblea è convocata dal Presidente Federale, con le modalità previste dal comma 2.
6. L'Assemblea Regionale Straordinaria deve essere convocata a seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli Affiliati aventi diritto di voto, nonché dalla metà più uno dei Tecnici o degli Atleti aventi diritto di voto, oppure a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti del Consiglio Regionale.
7. Ogni Affiliato avente diritto di voto può rappresentare per delega al massimo un altro avente diritto di voto qualora nella regione vi siano oltre cinquanta Affiliati aventi diritto di voto.
8. Partecipano all'Assemblea senza diritto di voto gli altri Affiliati, il Presidente della Federazione, i membri del Consiglio Federale, i membri del Collegio dei Revisori, i Componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale, il Presidente ed i membri del Consiglio Regionale ed eventuali altre persone che il Presidente e il Consiglio Regionale ritengano opportuno invitare. Partecipano inoltre i Delegati Provinciali e i candidati alle cariche elettive.



9. Il Presidente Federale, i membri del Consiglio Federale, i membri del Collegio dei Revisori, i Componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale, i Presidenti Regionali, i membri del Consiglio Regionale e gli Arbitri, nonché i candidati a cariche elettive non possono rappresentare in Assemblea nessun avente diritto di voto né direttamente né per delega.

10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni relative all'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria, in quanto compatibili, nonché le norme del Regolamento Organico.

#### **Art. 44 Attribuzioni dell'Assemblea Regionale**

1. L'Assemblea Regionale Ordinaria:

a) elegge con votazioni separate e successive il Presidente e i Consiglieri Regionali, che entrano in carica immediatamente;

b) approva il programma di attività del Comitato Regionale;

c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea Regionale Straordinaria Elettiva provvede, in caso di decadenza del Consiglio Regionale, a ricostituire l'intero organo. Provvede anche ad eleggere singoli membri in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo.

3. Nel caso di decadenza di Atleti o Tecnici subentrano i primi non eletti a condizione che abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti; in mancanza, viene indetta una nuova elezione per la categoria interessata, con le modalità dell'art. 63.

#### **Art. 45 Il Presidente del Consiglio Regionale**

1. Il Presidente del Consiglio Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale costituita dagli Affiliati aventi diritto di voto, dai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici.

2. Rappresenta la F.I.S nel territorio di competenza, dirige il Comitato, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale.

3. È responsabile, unitamente al Consiglio Regionale, nei confronti del Consiglio Federale del funzionamento del Comitato e dell'impiego dei fondi assegnati dalla F.I.S. per le spese di funzionamento e di ogni altra risorsa disponibile per il Comitato.

4. Sovrintende al regolare svolgimento delle competizioni e garantisce il funzionamento delle strutture e dei settori federali assegnati dal Consiglio Federale al territorio di competenza.

5. Apre uno o più conti correnti secondo le indicazioni del Consiglio Federale, con firma delegabile al Vice Presidente, per la gestione e il transito di tutte le entrate e le uscite di competenza del Comitato Regionale.

6. Nelle ipotesi d'impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni o decadenza dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello Statuto per il Presidente della F.I.S..

#### **Art. 46 Il Consiglio Regionale**

1. Il Consiglio Regionale è costituito dal Presidente e da cinque a sei Consiglieri, fra i quali un Atleta ed un Tecnico; nel suo ambito è eletto un Vice Presidente. Il numero dei Consiglieri è pari a cinque fino a venticinque affiliati con diritto di voto, pari a sei per un numero superiore a venticinque affiliati con diritto di voto. Il numero viene verificato al momento dell'elezione e non viene modificato nel corso del mandato anche qualora il numero degli Affiliati subisca variazioni.

2. È eletto dall'Assemblea Regionale ordinaria per la durata di un quadriennio olimpico.
3. Assolve ai compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza, secondo le disposizioni quadro del Consiglio Federale curando in particolare modo:
  - a) la propaganda e la promozione nella propria circoscrizione della disciplina della Scherma e la costituzione di sodalizi sportivi;
  - b) l'amministrazione dei fondi assegnati dal Consiglio Federale e delle altre entrate comunque riscosse con l'obbligo del relativo rendiconto e con l'osservanza delle norme amministrative stabilite dal Regolamento di amministrazione della F.I.S.;
  - c) la rigida osservanza, da parte degli Affiliati e dei Tesserati, delle norme statutarie e regolamentari e delle disposizioni federali;
  - d) la trasmissione alla F.I.S. di un conto consuntivo nei tempi e con le modalità previste dal Regolamento di Amministrazione;
  - e) la predisposizione del programma di attività da sottoporre all'Assemblea Ordinaria quadriennale;
  - f) la verifica, al momento della richiesta di affiliazione, dei requisiti previsti dall'art. 4 fornendo relazione alla F.I.S., nonché il periodico controllo della sussistenza di tali requisiti.
4. Per la convocazione del Consiglio Regionale, per l'elezione del Vice Presidente, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e l'integrazione del Consiglio Regionale, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nello Statuto per il Consiglio federale.
5. Alle riunioni del Consiglio Regionale possono partecipare i membri effettivi del Collegio dei Revisori e, se invitati, i Delegati Provinciali della Regione; possono, altresì, assistervi i Consiglieri federali.
6. Il Comitato Regionale ha sede nel capoluogo di regione salvo diversa autorizzazione da parte del Consiglio Federale.
7. I Consiglieri che non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, salvi i casi di forza maggiore, decadono dalla carica.

#### **Art. 47 Il Delegato Regionale**

1. L'incarico di Delegato Regionale ha durata quadriennale e può essere rinnovato. Ove, nel corso del mandato si determinino le condizioni per la costituzione del Comitato Regionale, il Delegato Regionale ne dà comunicazione alla Segreteria Generale e il Consiglio Federale, nella prima riunione utile, delibera la fase elettiva, secondo le modalità previste dal Regolamento Organico, per individuare:
  - a) i rappresentanti di atleti e tecnici nell'Assemblea Regionale;
  - b) i rappresentanti di atleti e tecnici nel Consiglio Regionale.
2. Il Presidente Federale, entro quindici giorni dallo svolgimento della suddetta fase elettiva, provvede a convocare l'Assemblea Regionale Elettiva che deve essere tenuta nei successivi trenta giorni.
3. Il Delegato Regionale deve trasmettere alla F.I.S. un conto consuntivo nei tempi e con le modalità previste dal Regolamento di Amministrazione;
4. Il Consiglio Federale, su richiesta del Delegato Regionale, potrà nominare uno o più collaboratori per il miglior espletamento dei compiti assegnati.
5. Il Delegato Regionale decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

#### **Art. 48 Delegati Provinciali**

1. In ogni Provincia il Consiglio Federale, su proposta del Presidente o del Delegato Regionale, nomina

il Delegato Provinciale che dura in carica per un quadriennio olimpico, salvo revoca che opera in coordinamento con il Comitato Regionale nel territorio di competenza.

2. Il Delegato Provinciale assolve ai compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza.

3. Il Delegato provinciale rappresenta la F.I.S. nelle corrispondenti articolazioni del C.O.N.I. e nei confronti delle istituzioni degli Enti del territorio di competenza.

4. Il Delegato Provinciale a fine anno deve inviare, per il tramite del competente Comitato Regionale o del Delegato Regionale, che esprime motivato parere, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni ed adottare i provvedimenti necessari.

5. Il Delegato Provinciale può partecipare, se invitato, alle riunioni del Consiglio Regionale.

6. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Provinciale.

### **Sezione IV Strutture Centrali**

#### **Art. 49 Commissioni Federali**

1. Per l'espletamento delle sue funzioni il Consiglio federale si avvale di Commissioni che operano in supporto all'attività della F.I.S. ed esprimono indicazioni sulle materie di rispettiva competenza.

2. Il Consiglio federale provvede alla nomina dei componenti delle seguenti Commissioni, che durano in carica per il quadriennio olimpico: è tuttavia facoltà del Consiglio Federale revocare e sostituire uno o più componenti delle Commissioni ove ne ravvisi la necessità.

##### **2.1. Commissione Statuto e Regolamenti**

Elabora ed aggiorna il regolamento organico, vaglia e formula eventuali proposte di modifica dello Statuto e dei regolamenti e le sottopone al Consiglio Federale.

Può essere interpellata per fornire pareri sull'interpretazione dello Statuto, sulla conformità degli statuti degli Affiliati e dei regolamenti federali quando il Presidente, il Consiglio federale o la Segreteria lo ritengano opportuno.

##### **2.2. Commissione Arbitrale**

Sovrintende alle questioni di carattere arbitrale ed in particolare:

- coordina l'attività del gruppo schermistico arbitrale;
- cura la formazione dei quadri arbitrali;
- predispose gli elenchi degli ufficiali di gara per le gare interregionali e nazionali e propone al Consiglio federale quelli per le gare internazionali;
- propone al Consiglio federale la nomina dei Delegati regionali del Gruppo Sportivo Arbitrale.

##### **2.3 Commissione Scuola Promozione e Immagine**

Propone, nell'ambito del budget fissato dal Consiglio Federale, i programmi e i mezzi più idonei alla promozione, allo sviluppo e alla diffusione della scherma. Esprime pareri e formula proposte al Consiglio Federale in ordine alle modalità più idonee per valorizzare l'immagine federale nei confronti dei media, degli sponsor e comunque degli ambienti pubblici e privati che hanno o possono avere rapporti con la F.I.S.

##### **2.4. Commissione Medica**

È formata da un medico sportivo nominato dal Consiglio federale che la presiede e dai medici sportivi effettivi da lui proposti al Consiglio federale per la nomina; i componenti vengono scelti con criteri territoriali anche in rapporto alla popolazione schermistica. È compito della Commissione Medica dedicarsi alla tutela fisica degli atleti seguendo particolarmente le squadre nazionali, gli allenamenti federali e le competizioni più importanti. È in particolare compito della Commissione educare, prevenire e vigilare in materia di utilizzo di sostanze dopanti. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio al Regolamento Sanitario, da sottoporre all'approvazione del C.O.N.I..

#### 2.5. Commissione per la Segnalazione Elettrica e per i Materiali.

Provvede ad eseguire gli studi relativi ai materiali e alle attrezzature tecniche in uso; esamina i suggerimenti e le proposte di modifica dei materiali da sottoporre al Consiglio federale; effettua le necessarie verifiche sui materiali, sulle attrezzature e sugli apparecchi elettrici e di segnalazione, ai sensi del comma 1.

#### 2.6. Commissione Impianti

Studia e propone al Consiglio Federale gli interventi più idonei al miglioramento della funzionalità degli impianti destinati all'attività schermistica, anche con riferimento al procedimento di omologazione degli impianti. Può inoltre essere chiamata ad esprimersi in merito alle richieste societarie di interventi sugli impianti schermistici.

#### 2.7 Commissione Onorificenze

Formula proposte al Consiglio Federale in ordine all'attribuzione di onorificenze secondo le Disposizioni emanate dal Consiglio Federale.

3. Le Commissioni sono composte da un numero di almeno tre componenti effettivi di cui uno con funzione di Presidente. Possono altresì essere nominati collaboratori.

4. Le Commissioni operano validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e deliberano a maggioranza semplice.

5. Per ogni Commissione il Consiglio Federale nomina un Consigliere referente. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, anche altri componenti del Consiglio Federale su autorizzazione del Presidente Federale.

I compiti specifici delle Commissioni e i requisiti richiesti per esserne membri sono definiti nel Regolamento Organico.

6. Il Consiglio Federale, inoltre, può costituire altre Commissioni e gruppi di lavoro con funzioni tecniche e consultive, nominando i Presidenti e i componenti e fissandone durata, compiti e funzioni.

### **Art. 50 La Consulta dei Presidenti c/o Delegati Regionali**

1. La Consulta è costituita dai Presidenti dei Comitati Regionali e dai Delegati Regionali; essa è convocata almeno una volta l'anno e presieduta dal Presidente Federale o da un Consigliere delegato.

2. Ha un ruolo consultivo e segnala al Consiglio Federale orientamenti e possibili soluzioni delle problematiche inerenti all'attività territoriale.

3. È coordinata da un Presidente regionale designato dal Consiglio Federale. La funzione di segretario verbalizzante è svolta dal Segretario Generale o da un funzionario da lui designato.

### **Art. 51 L'A.I.M.S.**

1. L'A.I.M.S., Associazione Italiana Maestri di Scherma, è regolata da uno Statuto approvato dal Consiglio Federale e svolge specifici compiti dallo stesso delegati relativi, in particolare, alla formazione

e all'aggiornamento dei tecnici.

#### **Art 52**

##### **La Scuola di formazione**

La Scuola della Federazione Italiana Scherma è diretta da un Comitato Operativo presieduto dal Presidente federale ed è disciplinata da un apposito Regolamento.

#### **Art. 53 La Commissione Atleti**

1. La Commissione Atleti è composta dai Consiglieri rappresentanti degli atleti nel Consiglio Federale, dagli eventuali atleti tesserati alla F.I.S. eletti nel Consiglio Nazionale c/o nella Giunta Nazionale del C.O.N.I., e del C.I.P.. E' integrata fino ad un massimo di cinque atleti nominati dagli stessi componenti di diritto. Tale integrazione deve aver luogo entro un mese dall'insediamento dei componenti di diritto. I rappresentanti degli atleti devono comunque essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del Regolamento della Commissione Nazionale Atleti del C.O.N.I..

2. Le funzioni della Commissione Atleti sono specificate nel Regolamento Federale Atleti, in conformità al Regolamento della Commissione Nazionale Atleti del CONI., sottoposto all'approvazione del C.O.N.I. stesso.

#### **Art. 54 L'A.M.I.S.**

1. L'A.M.I.S.. Associazione Italiana Master Scherma, è regolata da uno Statuto approvato dal Consiglio Federale e promuove l'attività degli schernitori veterani in conformità alle disposizioni federali. Può svolgere compiti ad essa delegati dal Consiglio Federale.

#### **Art. 55 La Lista Tecnica e i collaboratori**

1. La Lista Tecnica Federale è costituita da tutti Tecnici sportivi federali di scherma, in possesso di un titolo per l'insegnamento della scherma rilasciato dalla Scuola di cui all'art. 52 o comunque validamente riconosciuto dalla FIS, tesserati alla F.I.S. direttamente o tramite un Affiliato, che esercitano l'insegnamento della scherma.

2. I soggetti di cui al comma precedente entrano a far parte della Lista Tecnica quando siano stati indicati da almeno sei mesi come esercitanti l'attività di insegnamento da uno o più Affiliati o abbiano in essere una collaborazione con la F.I.S..

3. Il Consiglio Federale può istituire elenchi di collaboratori propri o degli Affiliati qualificati per attività specialistiche diverse dall'insegnamento della scherma.

#### **Art. 56 Il Gruppo Schermistico Arbitrale**

1. Il Gruppo Schermistico Arbitrale, i cui componenti sono nominati dal Consiglio federale sentito il parere della Commissione Arbitrale, organizza l'attività degli Ufficiali di Gara con modalità definite nel Regolamento Organico.

2. La Commissione nazionale arbitrale e gli eventuali Delegati Regionali sono nominati dal Consiglio Federale.

### **TITOLO IV**

#### **IL SEGRETARIO GENERALE ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' AGONISTICA**

### **Art. 57 Il Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile; è inoltre capo del personale della F.I.S., presiede gli uffici, ne coordina l'organizzazione generale e risponde direttamente al Presidente Federale.
2. Il Segretario Generale partecipa alle Assemblee ed alle riunioni degli Organi federali redigendone i verbali; ha altresì facoltà di assistere alle riunioni delle Strutture federali, degli Organi territoriali e delle Commissioni, con esclusione degli Organi di Giustizia, a meno che non vi debba intervenire su richiesta degli Organi stessi.
3. In caso di assenza o di impedimento il Segretario Generale può farsi sostituire da altro funzionario della Segreteria.

### **Art. 58 Coordinamento dell'attività agonistica**

1. Il coordinamento dell'attività agonistica nazionale e internazionale è affidato al Presidente Federale che può esercitarlo per mezzo di uno o più Coordinatori o Responsabili d'Arma, i quali possono avvalersi di uno o più collaboratori, anch'essi nominati dal Presidente Federale, acquisito il parere del Consiglio Federale.
2. I Responsabili d'Arma elaborano le linee generali e i programmi dell'attività, li sottopongono all'approvazione del Presidente Federale e ne curano l'attuazione.

## **TITOLO V**

### **PROCEDIMENTI ELETTORALI**

#### **Art. 59 Requisiti di eleggibilità alle cariche federali centrali e territoriali**

1. Sono eleggibili alle cariche federali coloro che, in regola con il tesseramento alla data di presentazione delle candidature, siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere cittadini italiani maggiorenni;
  - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi comportanti pene detentive superiori ad un anno ovvero pene comportanti interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
  - c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di Federazioni Sportive Nazionali, di Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I. e del C.I.P. o di enti sportivi internazionali riconosciuti dal C.O.N.I. e dal C.I.P. o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico;
  - d) il Presidente e i componenti del Consiglio Federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.
2. Non sono eleggibili:
  - a) coloro il cui reddito derivi, per oltre il cinquanta per cento da un'attività commerciale c/o imprenditoriale, svolta in nome proprio c/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della F.I.S.;

b) chiunque abbia subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA. È altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento.

c) chiunque abbia in essere anche una sola controversia giudiziaria contro il C.O.N.I., il C.I.P., le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

3. Sono eleggibili nel Consiglio Federale quali rappresentanti degli Atleti, gli atleti in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio e che abbiano partecipato, nell'arco di due anni nell'ultimo decennio, per almeno due volte alla fase finale dei Campionati Italiani Assoluti o che abbiano fatto parte delle rappresentative nazionali nelle Olimpiadi, Paralimpiadi o nei Campionati Mondiali o Europei Assoluti.

4. Sono eleggibili nel Consiglio Federale quali rappresentanti dei Tecnici, i Tecnici in possesso del Titolo di Tecnico di terzo livello o soggetti con qualifiche equivalenti purché siano inseriti nella Lista Tecnica o lo siano stati per almeno due anni nell'ultimo decennio.

5. Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti o l'insorgere di una causa di ineleggibilità prevista dal presente articolo comporta l'immediata decadenza dalla carica.

#### **Art. 60 Incompatibilità con le Cariche federali centrali e territoriali**

1. Sono incompatibili con ogni altra carica federale elettiva centrale e territoriale tutte le cariche negli Organi federali centrali.

2. La carica di Consigliere federale è incompatibile con la carica di Presidente di Affiliato.

3. È altresì incompatibile con le cariche federali centrali e territoriali oltreché con le cariche sociali degli Affiliati, il ruolo di Ufficiale di Gara in attività di servizio.

4. Le cariche di Presidente Federale e di Consigliere Federale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I. e dal C.I.P. Inoltre, le cariche di Presidente della Federazione, di componente del Collegio dei Revisori, degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale nell'ambito della F.I.S..

5. La carica di Presidente di struttura territoriale è incompatibile con la carica di Presidente di Affiliato.

6. Sono incompatibili, e devono essere dichiarati decaduti dalla carica che rivestono, coloro che vengano a trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche per ragioni economiche con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

7. In ogni caso i soggetti di cui al comma precedente, prima di ogni deliberazione degli organi a cui appartengono devono dichiarare l'esistenza di eventuali conflitti di interessi.

8. Chiunque venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità tra più cariche è tenuto ad optare per una di esse entro quindici giorni dall'insorgere dell'incompatibilità. La mancata opzione comporta l'automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

#### **Art. 61. Candidature**

1. Le candidature alle cariche federali centrali elettive devono essere presentate individualmente per iscritto alla Segreteria Generale specificando la carica alla quale si intende candidarsi, almeno quaranta

giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale elettiva. La Segreteria Generale verifica i requisiti dei candidati. Per le modalità di pubblicazione delle candidature e per i ricorsi avverso l'omessa o erronea ammissione delle stesse si applica il precedente art.18, comma 2. La Segreteria Generale all'inizio dell'Assemblea comunica l'elenco definitivo con i nomi dei candidati.

2. Per ciascuna Assemblea, ogni tesserato può presentare la candidatura ad una sola carica.

3. La candidatura a Presidente Federale deve essere sostenuta da almeno quaranta soggetti aventi diritto di voto; quella a Consigliere Federale in qualità di rappresentante degli Affiliati, Atleti e Tecnici, rispettivamente, da almeno venti affiliati aventi diritto al voto, sette Atleti maggiorenni e cinque Tecnici maggiorenni.

4. I soggetti che sostengono le candidature alle cariche di cui al comma precedente, possono indicare un solo candidato alla carica di Presidente Federale e tanti candidati alla carica di Consigliere Federale delle rispettive categorie pari al numero dei consiglieri da eleggere.

5. Le candidature alle cariche territoriali elettive devono essere presentate individualmente per iscritto all'organo territoriale competente, specificando la carica alla quale si intende candidarsi, almeno venti giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea elettiva. L'Organo territoriale verifica i requisiti dei candidati. Per le modalità di pubblicazione delle candidature e per i ricorsi avverso l'omessa o erronea ammissione delle stesse si applica il precedente art. 18, comma 2. L'Organo territoriale all'inizio dell'Assemblea comunica l'elenco definitivo con i nomi dei candidati.

6. Le candidature alla Presidenza di Organi territoriali devono essere sostenute da almeno tre soggetti aventi diritto di voto per le rispettive categorie con comunicazione scritta all'Organo territoriale competente.

7. Quando gli Affiliati aventi diritto di voto sono più di venti, le candidature devono essere sostenute per iscritto all'Organo territoriale competente da almeno due esponenti della categoria, aventi diritto di voto nel territorio di riferimento.

8. Per le candidature alla carica di Presidente Federale e di Consigliere Federale, l'obbligo di sottoscrizione delle candidature da parte di associazioni e società, di atleti e tecnici, aventi diritto di voto, non può comunque superare, complessivamente, le seguenti percentuali del numero totale delle associazioni e società aventi potere votativo, secondo quanto riportato nei successivi commi.

9. Per le candidature alla carica di Presidente Federale:

1 fino a 200 associazioni e società aventi diritto al voto: 12%;

2 da 201 a 2000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 200 affiliati si applica quanto previsto al punto 1 a cui si aggiunge l'11% calcolato sul numero restante;

3 da 2001 a 4000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 2000 affiliati si applica quanto previsto al punto 2 a cui si aggiunge il 9% sul numero restante;

4 da 4001 a 6000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 4000 affiliati si applica quanto previsto al punto 3 a cui aggiunge il 7% sul numero restante;

5 da 6001 e oltre associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 6000 affiliati si applica quanto previsto al punto 4 a cui si aggiunge il 5% sul numero restante.

Gli arrotondamenti si considerano per eccesso (1 se  $> 0,5$  oppure 0 se  $\leq 0,5$ ). Le suddette percentuali dovranno essere calcolate in relazione a tutti i soggetti, rappresentanti degli affiliati, atleti e tecnici aventi diritto a voto in assemblea.

10. Per le candidature alla carica di Consigliere Federale: il numero massimo di sottoscrizioni richiesto viene calcolato sulla base di un decimo degli aventi diritto al voto della propria categoria di appartenenza.

11. Sarà prevista una equa ripartizione delle sottoscrizioni delle candidature fra le categorie degli aventi diritto a voto che garantisca la presenza di atleti e tecnici in misura non inferiore al 30%, rispettivamente del 20% e del 10% del totale delle sottoscrizioni stesse.

### **Art. 62 Compilazione delle liste**

1. Le candidature validamente presentate sono inserite in apposite liste suddivise per cariche ed in ordine alfabetico. A tali liste sarà data pubblicità con le modalità e con i termini di cui alle norme federali.
2. Per le candidature al Consiglio Federale e agli Organi territoriali saranno formate separate liste per i rappresentanti degli Affiliati, degli Atleti e dei Tecnici.

### **Art. 63 Attribuzione del diritto di voto a tecnici ed atleti e meccanismi elettorali.**

1. Gli Atleti maggiorenni e i Tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività, hanno diritto di voto, ciascuno nell'ambito della propria categoria per l'elezione dei loro rappresentanti, e dei supplenti di questi ultimi, nell'Assemblea Nazionale e nei rispettivi Organi territoriali. Per tale elezione non sono ammesse deleghe.
2. Per Atleti in attività si intendono coloro che hanno disputato almeno una gara ufficiale nazionale o regionale nella stagione sportiva precedente, salvo quanto previsto all'art. 12 per le atlete in maternità.
- 3 Per Tecnici in attività si intendono coloro che sono stati iscritti nella Lista Tecnica nella stagione sportiva precedente.
4. Gli Atleti e i Tecnici possono partecipare alla fase elettiva, che si svolgerà nella regione in cui ha sede l'Affiliato per il cui tramite sono tesserati.
5. In alternativa a quanto previsto al comma precedente, i Tecnici tesserati direttamente possono partecipare alla fase elettiva che si svolgerà nella regione del luogo di loro residenza.
6. Gli atleti dei Gruppi Sportivi di cui all'art. 4 comma 4 hanno diritto di voto nelle regioni dell'Affiliato presso il quale hanno scelto di allenarsi.
7. Sono eleggibili quali rappresentanti degli Atleti, nelle Assemblee Nazionali, gli Atleti maggiorenni e tesserati in attività come indicato al comma 2.
8. Sono eleggibili, quali rappresentanti dei Tecnici, nelle Assemblee Nazionali, i Tecnici maggiorenni iscritti alla Lista Tecnica federale da almeno un anno.
9. Al fine di assicurare un'equa presenza di entrambi i sessi nelle rappresentanze di Atleti e Tecnici, ove ci siano candidature sufficienti, ciascun sesso dovrà essere rappresentato da almeno il venti per cento dei rappresentanti. Tale clausola non è applicabile ove sia previsto un solo rappresentante.
10. Il Regolamento Organico definisce le modalità di svolgimento delle elezioni di cui ai precedenti commi.
11. I rappresentanti degli Atleti sono eletti su base regionale, ripartendo il numero totale dei rappresentanti da eleggere tra le regioni in proporzione al numero di tesserati atleti risultante in ciascuna regione alla data del trenta giugno antecedente l'elezione. Deve essere eletto almeno un rappresentante per ogni regione qualora vi siano almeno trenta atleti tesserati.
12. Le modalità di calcolo per le elezioni di cui sopra sono le seguenti: individuato il numero di atleti tesserati in ciascuna regione al 30 giugno precedente l'assemblea elettiva, si calcola il quoziente tra il totale nazionale e il numero di rappresentanti da eleggere. Si divide quindi il numero di atleti di ciascuna regione per il suddetto quoziente, arrotondandolo per difetto all'unità se superiore a uno e arrotondandolo a uno se inferiore. La somma di questi evidenzia i rappresentanti residui, che vengono attribuiti in ordine

progressivo alle regioni con il resto più elevato nell'arrotondamento suddetto. In caso di parità di resti ha la priorità la regione più numerosa.

13. In ciascuna regione il numero di preferenze che ogni elettore può esprimere è pari ai 2/3 dei rappresentanti da eleggere, arrotondati all'unità superiore, fatte salve le regioni in cui i posti sono meno di tre; in tal caso non si potrà esprimere più di una preferenza.

14. Al fine di non modificare il rapporto tra le componenti di cui all'art. 17 co. 3, il numero stabilito secondo le percentuali ivi indicate viene adeguato al variare del numero degli Affiliati e degli aventi diritto al voto.

15. I rappresentanti dei Tecnici sono eletti in una lista unica nazionale.

16. Alla chiusura dei seggi, gli scrutatori comunicheranno nel più breve tempo possibile alla Segreteria Generale i risultati delle Assemblee regionali e/o provinciali, relativi alle elezioni dei componenti gli organi territoriali e dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici nell'Assemblea Nazionale. La Segreteria Generale provvederà a rendere noti i risultati entro sette giorni. È ammesso reclamo in unica istanza al Tribunale Federale entro otto giorni dalla pubblicazione dei risultati.

#### **Art. 64 Votazioni ed elezioni**

1. I nominativi dei candidati alla carica di Presidente federale sono elencati, in ordine alfabetico, prima della votazione e comunicati ai partecipanti all'Assemblea.
2. Il Presidente è eletto nell'Assemblea Ordinaria Elettiva o Straordinaria Elettiva in ogni caso, anche in caso di ballottaggio, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli.
3. I Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati. I Presidenti, sia federali nazionali sia territoriali regionali, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto a voto. In tal caso il quorum assembleare dovrà calcolarsi esclusivamente sul numero delle società presenti o delegate (no Atleti – no Tecnici) e non sul numero di voti.
4. I nominativi dei candidati alla carica di Consigliere Federale ed alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori, divisi per categoria, sono elencati in ordine alfabetico prima della votazione e comunicati ai partecipanti all'Assemblea.
5. Risulteranno eletti i candidati che in ogni categoria avranno riportato il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano d'età nel rispetto delle riserve indicate all'art. 25.
6. Ogni avente diritto di voto non può esprimere un numero di preferenze maggiore al numero dei componenti dei rispettivi organi da eleggere.

### **TITOLO VI**

#### **PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA**

##### **Art. 65 Patrimonio**

1. Il patrimonio della F.I.S. è costituito da:
  - a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;

- b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- c) dedotti debiti e fondi di ammortamento ed accantonamento.

2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e vistato dal Collegio dei Revisori.

#### **Art. 66 Mezzi Finanziari**

Alle spese annuali o pluriennali occorrenti per il funzionamento della F.I.S., si provvede con entrate derivanti da:

- a) contributi C.O.N.I., C.I.P. o di altri Enti pubblici e privati;
- b) quote di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento, quote d'iscrizione, multe e varie;
- c) incassi di manifestazioni sportive, sponsorizzazioni, diritti televisivi e tutte le altre entrate ad essi connesse;
- d) qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata, previa deliberazione di accettazione da parte del Consiglio Federale;
- e) mutui o finanziamenti a medio e lungo termine destinati alla copertura di spese di investimento.

#### **Art. 67 Esercizio Finanziario**

1. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. La gestione della Federazione spetta al Segretario Generale, si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e contabilità. In ogni caso, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione. La Federazione altresì redige il bilancio d'esercizio che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio.
3. Il bilancio di previsione ed il bilancio d'esercizio, approvati dal Consiglio Federale, sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali e sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. e del C.I.P. limitatamente all'attività paralimpica.
4. Il Consiglio Federale delibera, entro la data annuale, indicata dal C.O.N.I., il bilancio di previsione accompagnato dalla relazione programmatica.
5. L'approvazione del bilancio di previsione e della relazione programmatica integra l'autorizzazione alle spese nell'ambito degli stanziamenti fissati per i singoli obiettivi.
6. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Federale approva il bilancio di esercizio, sottoposto all'approvazione del C.O.N.I. e del C.I.P. limitatamente all'attività paralimpica.  
Tale termine può essere prorogato fino a due mesi subordinatamente ad autorizzazione del C.O.N.I. e del C.I.P.
7. Il bilancio di Esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa; è integrato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio dei Revisori e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Affiliati aventi diritto di voto nelle ipotesi previste dall'art. 18, comma 3. Esso deve essere pubblicato, entro quindici giorni dall'approvazione del C.O.N.I., sul sito federale, in apposita sezione dello stesso prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì pubblicati i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio, oltre al bilancio di previsione dell'esercizio corrente da pubblicarsi nel termine di 15 giorni dalla sua approvazione.
8. Nei casi previsti dall'art. 18 comma 3, il bilancio di esercizio deve essere disponibile nella sede federale e nelle sedi regionali, nei quindici giorni antecedenti la data di svolgimento dell'Assemblea che

esamina il bilancio.

9. Nel caso d'avanzo d'amministrazione o di disavanzo, alla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Federale dovrà indicare le modalità d'utilizzo dell'avanzo e le opportunità possibili per la copertura del disavanzo. È escluso qualsiasi riparto di attività utili fra gli Affiliati; è vietata la distribuzione anche in modo indiretto degli avanzi di gestione, di fondi, di riserve o capitali. Il Consiglio Federale dovrà indicare le modalità di destinazione dell'utile di esercizio o di copertura delle eventuali perdite.

10. Qualora la Federazione costituisca e/o partecipi società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, anche il loro bilancio d'esercizio deve essere pubblicato sul sito internet federale, con le stesse modalità previste al comma 7. Il bilancio d'esercizio delle società deve essere trasmesso al C.O.N.I. in allegato al bilancio della Federazione anche ai fini dell'approvazione del bilancio federale da parte della Giunta Nazionale.

11. È obbligatoria la revisione del bilancio della Federazione e di quelli delle società da questa direttamente o indirettamente partecipate, da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.

## **TITOLO VII**

### **CONTROVERSIE**

#### **Articolo 68—Vincolo di Giustizia - Sistema di Giustizia sportiva e ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport**

1. Tutti i soggetti di cui al Titolo II del presente Statuto, sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del D. L. n. 220 del 19/08/2003, convertito dalla L. n. 280 del 17/10/2003.

2. I provvedimenti adottati dagli organi di giustizia della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli Affiliati e i Tesserati.

3. Avverso le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi Organi di Giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 *bis* dello Statuto del C.O.N.I. nei termini e con le modalità disciplinate dagli artt. 54 e ss. del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

4. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione, nonché la Procura Generale dello Sport.

## **TITOLO VIII**

### **NORMA FINALE**

**Art. 69 Norme d'attuazione**

1. L'organizzazione e le attività federali sono disciplinate dai Regolamenti emanati nell'ambito delle norme stabilite dallo Statuto ed approvati dalla Giunta del C.O.N.I., e del C.I.P.

**Art. 70 Registrazione dello Statuto**

1. Il presente Statuto ed ogni successiva modifica saranno iscritti nel registro delle persone giuridiche, presso la Prefettura di Roma.

**Art. 71 Norma finale**

2. Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. e dell'adempimento di cui al precedente art. 70.

